



COMUNE DI MONTEPRANDONE
Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI PUBBLICI E PER LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Sistemi di esecuzione
- Art. 3 Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia
- Art. 4 Designazione delle spese per servizi e forniture che possono eseguirsi in economia
- Art. 5 Procedure e divieto di frazionamento
- Art. 6 Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta
- Art. 7 Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario
- Art. 8 Lavori d'urgenza
- Art. 9 Provvedimenti nei casi di somma urgenza
- Art. 10 Albo delle ditte di fiducia
- Art. 11 Contratto di Cottimo
- Art. 12 Contenuto del contratto di cottimo
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Direzione Lavori, Forniture e Servizi
- Art. 15 Contabilità, Stati d'avanzamento e liquidazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia
- Art. 16 Variazioni per maggiori spese in economia
- Art. 17 Normativa antimafia
- Art. 18 Piani della Sicurezza
- Art. 19 Rinvio
- Art. 20 Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'attività negoziale del Comune necessaria per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in applicazione e ad integrazione delle norme contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii., negli articoli 173-177, 203-210 326-338-329-330-332-333-334 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente Titolo possono essere applicate esclusivamente al fine di realizzare opere o lavori pubblici, servizi e forniture limitatamente alle ipotesi descritte nei successivi artt. 3 e 4.
3. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di lavori in economia è quello previsto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. ovvero pari od inferiore a 200.000,00 euro.
4. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di forniture o servizi in economia è quello di 193.000,00 euro (vedasi art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.).
5. Tutti i limiti d'importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell' I.V.A. e potranno essere adeguati per intervenute nuove disposizioni legislative

ART. 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE

1. I lavori e le somministrazioni da farsi in economia possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) Per cottimo fiduciario;
 - c) Con sistema misto ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. **AMMINISTRAZIONE DIRETTA:** sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture, per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, essi sono eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, o acquistati, o noleggiati, dall'Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori da questo incaricato.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

3. COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l'affidamento a terzi ovvero, a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., possono effettuarsi in economia nel limite di Euro 200.000,00 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti lavori:

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarla con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;
- b) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze;
- c) Alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile, impiantistico; alla manutenzione dell'alveo e delle sponde dei fiumi torrenti e delle rogge di interesse comunale e non soggette alle competenze del genio civile, di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 s.m.i.;
- d) Alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- e) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili;
- f) Alle provviste ed impiego di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- g) Ai lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 (punto b.1) della stessa norma;
- h) All'esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali, riparazione dei piani viabili e delle

rispettive pertinenze, riparazioni di condotte fognarie e reti tecnologiche, ecc, quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;

- i) Ai lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco o del Responsabile competente;
- l) Ai lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006;
- m) Ai lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
- n) Ai lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 88, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;

E nello specifico:

a) Per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, alluvioni, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;
- il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
- la segnaletica stradale orizzontale, verticale, luminosa e la relativa manutenzione;
- interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce e quadri elettrici di comando, ecc.

b) Per il servizio acquedotto:

- le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, ecc. nei limiti di quanto strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri ecc.);
- gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

c) Per il servizio fognatura:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, ecc. nei limiti di quanto strettamente necessario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;
- gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.

d) Per il servizio gas:

- le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (protezione catodica, decompressori, ecc.);
- gli allacciamenti, i distacchi e le chiusure alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

e) Per il servizio lavori pubblici e manutenzione edifici pubblici:

- le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
- le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.

f) Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano, campi sportivi:

- le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
- opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
- le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, le superfici di gioco dei campi sportivi la loro manutenzione e riparazione.

2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1,

purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Possono effettuarsi in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento le spese relative ai seguenti servizi e forniture nel limite di 193.000,00 euro:

- a) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia connessi all'esecuzione di un'opera pubblica;
- b) Divulgazione di bandi di gare e di concorso a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione;
- c) Servizi o forniture di stampe, tipografie, litografie, fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc. attinenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP;
- d) Noli a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di opere o lavori pubblici;
- e) Forniture o servizi da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;
- f) Forniture o servizi da eseguirsi con somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante nei lavori dati in appalto;
- g) Ogni fornitura o servizio da eseguirsi d'urgenza per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentate procedure aperte o ristrette.
- h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamento a periodici ecc.;
- i) spese di rappresentanza per festività civili e religiose, acquisto di coppe, premi, targhe;
- j) acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di stampati e materiale di cancelleria, di prodotti igienici e di pulizia, provviste per gli uffici e i servizi, materiale vario di consumo;
- k) nolo e acquisto di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, di apparecchi fotorigproduttori, apparecchi telefonici e fax, personal computers, monitors e stampanti, hardware e software e comunque di tutte quelle macchine e apparecchiature necessarie al funzionamento degli uffici e dei servizi;

- l) materiale di consumo per il funzionamento delle macchine di cui al precedente punto e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per le loro manutenzioni;
- m) spese per l'espletamento di concorsi;
- n) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e di aggiornamento nell'interesse del Comune;
- o) divulgazione di bandi di gara, concorso, aste ecc. a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- p) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mezzi di trasporto, macchine operatrici ecc. ;
- q) forniture di oli, carburanti, pneumatici ed altro materiale di consumo per automezzi e macchine operatrici comunali;
- r) provviste di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione;
- s) servizi relativi alla pulizia degli immobili, spese per la pulizia, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi e del territorio comunale;
- t) spese per l'illuminazione e climatizzazione dei locali, per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, telefonia e relativi servizi, ecc. ;
- u) spese per onoranze e servizi funebri;
- v) forniture di oggetti di vestiario e dispositivi di protezione individuale per il personale del Comune;
- w) servizi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e la sicurezza degli immobili;
- x) fornitura di beni e servizi per la gestione e l'organizzazione dei servizi produttivi, delle mense, dei centri ricreativi, servizi sociali, culturali o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, servizi alberghieri e di ristorazione;
- y) forniture di giochi e arredo urbano, aree attrezzate e accessori per impianti sportivi;
- z) spese per la segnaletica stradale ed acquisto di mezzi meccanici per il servizio manutentivo;
- aa) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali
- bb) servizi di trasporto e servizio di assistenza scuolabus;
- cc) servizi di assistenza domiciliare anziani, handicap, sostegno e qualsiasi altro servizio di rilevanza socio educativa ed assistenziale;
- dd) servizi di grafica e stampa di materiale informativo;
- ee) servizi di assistenza e manutenzione hardware e software;
- ff) servizi bancari, assicurativi, finanziari, tributari e di riscossione crediti;

- gg) legali, notarili e tecnici;
- hh) servizi di assistenza fiscale, previdenziale e per la redazione di inventari;
- ii) tutte le forniture e servizi che, seppure non espressamente indicate nei punti precedenti, rientrino nelle finalità del presente Regolamento.

ART. 5 - PROCEDURE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia di cui al presente regolamento dovranno seguire i criteri e rispettare i limiti di cui ai successivi artt. 6, per amministrazione diretta, e 7, per le spese di cottimo fiduciario.
2. Nessun lavoro, servizio o fornitura, della stessa natura o tipologia, potrà essere artificiosamente frazionato al fine di eludere le norme di pubblicità previste in base all'importo complessivo, ovvero al fine di ricondurle a "spese in economia".
1. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Programma degli Investimenti o dal PRO, per ciascun Settore del Comune, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
2. Il Responsabile del Settore o il Responsabile del procedimento designato, provvedono direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PRO od in altro atto di indirizzo.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determinazione adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.
4. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, il Responsabile del Settore competente o il RUP utilizzano il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti il Responsabile di Settore dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi

concordati, con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:

- a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto a fornitore, privilegiando il criterio della “rotazione”;
- b) per iniziative di spesa oltre 40.000,00 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento, a mezzo di indagine di mercato con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia, prioritariamente dedotti dall’Albo Ditte di fiducia dell’Ente o dedotti dal mercato previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva;

Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro

5. E’ consentito comunque l’affidamento diretto ad una ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
6. L’ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del Settore o dal Responsabile del procedimento designato, con lettera commerciale od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.
7. Effettuata la spesa il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento attivano le ulteriori procedure per la contabilizzazione e la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite dagli artt. 203 e ss. del richiamato D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all’importo impegnato. Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate ed impegnate.

ART. 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Ogni lavoro, prestazione di servizi e fornitura di beni in cottimo fiduciario, deve essere sempre preventivamente autorizzato.
2. All’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia il Responsabile può procedere con determinazione:

- a. per le iniziative di spesa di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro, senza alcun esperimento di gara, ma mediante determinazione di affidamento a ditta di fiducia;
 - b. per iniziative di spesa oltre 40.000,00 euro fino ai limiti di legge e del presente regolamento, a mezzo di indagine di mercato (consultazione) di almeno 5 ditte di fiducia dell'Amministrazione, prioritariamente dedotti dall'Albo Ditte di fiducia dell'Ente;
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. b), del precedente comma, dovrà essere approvata apposita deliberazione di Giunta Comunale, contenente le motivazioni sulla necessità dei lavori/servizi/forniture, l'approvazione del progetto, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento. Successivamente, con determinazione da parte del Responsabile del Settore competente, verranno approvati i documenti necessari per la scelta del contraente (lettera d'invito, elenco ditte), verrà effettuata la prenotazione d'impegno della spesa necessaria nel competente capitolo di bilancio. La determinazione a contrattare dovrà indicare i criteri scelti per l'affidamento (il criterio del prezzo più basso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). La determinazione di affidamento dovrà contenere l'approvazione dei verbali di gara.
4. In ogni caso, le richieste di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione delle prestazioni, i tempi di consegna, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove si svolgeranno i lavori e le forniture, l'impegno di spesa ecc., secondo quanto previsto in materia dalla vigente normativa.
5. Si farà inoltre risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'assicurazione, assistenza e previdenza degli operai ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.
6. La lettera di richiesta del Comune non deve considerarsi vincolante per il Comune, giacché il Responsabile di Settore competente può in qualsiasi momento decidere con provvedimento motivato di non perfezionare il rapporto contrattuale.
7. Insieme con l'offerta il soggetto interessato deve comunicare l'espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di richiesta.

8. Il Responsabile prima della stipula del contratto dovrà procedere al controllo del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara (di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi)
9. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
10. I lavori sono effettuati sotto la direzione del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione che redige, a conclusione, certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici e termoidraulici, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.

ART. 8 – LAVORI D'URGENZA

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa dovrà risultare da un verbale, redatto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale dovranno essere indicati i motivi che hanno determinato lo stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato, le spese e i lavori necessari per rimuoverlo. Tale verbale dovrà essere inviato alla Giunta Municipale per l'assunzione dell'atto formale di approvazione dei lavori e di copertura finanziaria.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

1. Nelle ipotesi di cui agli artt. 175-176 D.P.R. 207/2010 i lavori di somma urgenza che «non consentono alcun indugio» possono essere immediatamente disposti dal Responsabile del Settore, previa redazione del verbale di cui all'articolo precedente, entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori può essere direttamente affidata, secondo le necessità, ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Settore tra quelle iscritte nell'apposito Albo delle ditte e imprese di fiducia di cui all'articolo successivo.
3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori il Responsabile del Procedimento o tecnico incaricato, compila la perizia giustificativa di lavori che unitamente al verbale viene trasmessa alla Giunta Municipale per la copertura della spesa e approvazione dei lavori.

4. I prezzi per l'esecuzione delle prestazioni sono stabiliti consensualmente con la ditta affidataria, in mancanza si procederà ai sensi del 5° comma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.
5. Nel caso un'opera o lavoro intrapreso non riporti l'approvazione del competente organo deliberante, il Responsabile del Settore competente provvede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati strettamente necessari all'eliminazione del pericolo incombente.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Settore competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza.

ART. 10 – ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

Per l'esecuzione dei lavori e/o forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento ci si potrà avvalere, in relazione anche del servizio oggetto dell'affidamento, di ditte idonee per specializzazione, capacità e serietà che risultino iscritte nell'apposito Albo delle ditte e imprese di fiducia dell'Amministrazione. L'Albo è istituito con determinazione ed è aggiornato annualmente. Possono entrare a far parte dell'Albo delle ditte e delle imprese di fiducia dell'Amministrazione tutte le imprese che ne facciano specifica richiesta e che abbiano dimostrato o dimostrino la propria specializzazione, capacità e serietà.

ART. 11 - CONTRATTO DI COTTIMO

1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento qualora l'importo contrattuale sia pari o inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Responsabile del Settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.
2. Per i cottimi di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €40.000,00 euro i Responsabili di Settore interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo, da stipularsi nella forma di scrittura privata o di atto pubblico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo del presente regolamento.

ART. 12 - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:

- a) la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
- g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
- i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
- j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.
- k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

2. I suddetti elementi potranno essere altresì contenuti nel capitolato speciale d'appalto, che sottoscritto per accettazione potrà anche non essere materialmente allegato al contratto, pur costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 13 - GARANZIE

- 1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
- 2. Il Responsabile di Settore competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 40.000,00 euro.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2 l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 14 - DIREZIONE LAVORI FORNITURE E SERVIZI

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi che si eseguono in economia, provvedono i settori rispettivamente competenti con il proprio personale.
2. Il Direttore dei Lavori/Esecuzione, interno od esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

ART. 15 - CONTABILITA', STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

Qualora la prestazione in economia debba eseguirsi per cottimo, gli uffici dovranno fissare sotto la loro responsabilità, prima dell'inizio, i prezzi unitari dei singoli lavori contemplati in tali cottimi prendendo a base quelli stabiliti nei capitolati generali e speciali per i lavori analoghi vigenti presso il Comune di Monteprandone, oppure, se il prezzo debba essere stabilito ex novo, si procederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Le prestazioni in economia saranno contabilizzate:

- a)- Fino ad un importo di 10.000,00 Euro, mediante certificazione del Responsabile del Procedimento;
- b)- Oltre l'importo di 10.000,00, seguendo la contabilità dei lavori pubblici, così come previsto dal DPR 207/2010.

Per le prestazioni eseguite in amministrazione, il direttore dei lavori/esecuzione deve unire al rendiconto finale, una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente, le prestazioni eseguite, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati complessivamente conseguiti.

Per le prestazioni eseguite con sistema dei cottimi fiduciari, il direttore dei lavori/esecuzione deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale e il certificato di regolare esecuzione.

Prima che se ne disponga il pagamento, le prestazioni affidate sono sottoposti a verifica finale.

Il certificato di regolare esecuzione/ultimazione delle prestazioni è redatto dal direttore dei lavori/esecuzione o dal tecnico responsabile del procedimento ed approvato con determinazione del Responsabile del Settore.

ART. 16 - VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA

1. In nessun caso la spesa complessiva per gli interventi in economia potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal progetto/preventivo di spesa, il responsabile del procedimento, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
3. La spesa complessiva finale ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/2010 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque la soglia di cui all'art.1.

ART. 17 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 19 marzo 1990 n.55, Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 - PIANI DELLA SICUREZZA

1. Per le prestazioni da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 81/2008.
Il piano della sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART. 19 - RINVIO

1. Per quanto non in contrasto con la disciplina legislativa dell'appalto e con il presente regolamento, ai lavori in economia ed ai contratti aperti di manutenzione troveranno

applicazione in via analogica tutte le norme previste per gli appalti di lavori pubblici contenute nelle seguenti norme di riferimento:

- a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
- b) DM 19 aprile 2000, n. 145;
- c) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1 .Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'acquisita esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Il regolamento comunale per l'affidamento e la realizzazione di lavori pubblici da eseguire in economia e/o contratti aperti per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia di cui all'atto consiliare n. 23 del 26/03/2007 è abrogato.